

LA GIUNTA

Premesso che:

- questa Civica Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18.03.2003 ha deliberato un programma integrato straordinario di edilizia pubblica ai sensi della legge 203/91 con la Società CO.GE.IN. di Savigliano su aree edificatorie site a Madonna dell'Olmo, in località Piccapietra, al fine di avviare un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato;
- in data 19.05.2003 è stato siglato l'accordo di programma con la Regione Piemonte;
- con atto a rogito del Segretario Generale Comunale Dott. P. PANDIANI Rep. N. 11022 del 28.12.2005 è stata stipulata la convenzione con la suddetta Soc. CO.GE.IN., disciplinante tutte le condizioni, oneri ed obblighi a carico della società stessa per l'attuazione del Piano Integrato, alla quale sono state altresì cedute le aree edificatorie necessarie per la realizzazione dell'intervento, nell'ambito del quale è prevista la costruzione di alcuni alloggi in edilizia residenziale agevolata, finanziata con i contributi che saranno erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della Legge n. 166/2002, previa stipula di apposita convenzione ministeriale;
- il progetto presentato dalla Soc. CO.GE.IN. ha previsto, per la parte in edilizia residenziale agevolata, la costruzione di n. 58 alloggi per una superficie lorda pari a mq. 4.000, come indicato all'articolo 6 del citato atto Rep. N. 11022 del 28.12.2005;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale è stata trasmessa la convenzione comunale per gli adempimenti di competenza, in sede di approvazione della convenzione ministeriale, con lettera prot. n. C/21093 del 5.6.2006, ha rilevato che il numero totale degli alloggi in edilizia agevolata previsti nella scheda di prefattibilità dell'intervento risultava pari a n. 40 alloggi, senza possibilità di deroga né di diversa distribuzione del finanziamento su altri alloggi aggiuntivi;
- si rende pertanto necessario integrare e precisare il citato articolo 6 (settimo capoverso) della convenzione, sostituendo il seguente testo:
"- Edilizia residenziale agevolata
la costruzione di n. 58 alloggi per una superficie lorda pari a mq. 4.000, di cui n. 20 alloggi in locazione per sedici anni e n. 38 alloggi in locazione per dodici anni."
con:
"- Edilizia residenziale agevolata
la costruzione di n. 58 alloggi per una superficie lorda pari a mq. 4.000, di cui n. 40 finanziati per la locazione, così suddivisi: n. 20 alloggi in locazione per sedici anni e n. 20 alloggi in locazione per dodici anni; e n. 18 alloggi in edilizia convenzionata autofinanziata, destinata alla prima casa";
- di conseguenza occorre altresì integrare e precisare il successivo articolo 14 (quarto capoverso), sostituendo il seguente testo:
" Il soggetto affidatario deve porre il vincolo alla locazione, con atto pubblico trascritto e registrato alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, su n. 58 alloggi di edilizia agevolata di cui su 38 per anni 12 e su n. 20 per anni 16 e su n. 30 alloggi di edilizia privata convenzionata per anni 12."

con:

" Il soggetto affidatario deve porre il vincolo alla locazione, con atto pubblico trascritto e registrato alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, su n. 40 alloggi di edilizia agevolata di cui su 20 per anni 12 e su n. 20 per anni 16 e su n. 30 alloggi di edilizia privata convenzionata per anni 12."

Visto l'art. 20 del Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 48 e 179 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di modificare e integrare gli articoli 6 e 14 della convenzione di cui all'atto Dott. P. PANDIANI Rep. N. 11022 del 28.12.2005 per i motivi e nei termini specificati in premessa;
- 4) di dare atto che l'ufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
- 5) di dare atto che le spese di atto, registrazione, oneri vari, per la modifica della convenzione in oggetto saranno a totale carico della Società CO.GE.IN. di Savigliano;
- 6) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del Territorio geom. Claudio Luciano.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.